



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.....	1
ART. 1 – OGGETTO.....	2
ART. 2 – ESCLUSIONI.....	4
ART. 3 – PRINCIPI.....	4
ART. 4 – CONDIZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IN AUTONOMIA.....	5
ART. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	6
ART. 6–PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PROGRAMMA LAVORI.....	6
ART. 7 – UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALI.....	7
ART. 8 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 140.000 (IVA ESCLUSA).....	7
ART. 8.1 - ACQUISIZIONI DI LAVORI DI VALORE INFERIORE A € 150.000 (IVA ESCLUSA).....	9
ART. 9 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE A € 140.000 (IVA ESCLUSA) E SINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA (IVA ESCLUSA).....	10
ART. 9.1 - ACQUISIZIONI DI LAVORI DI VALORE SUPERIORE A € 150.000 (IVA ESCLUSA) E SINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA (IVA ESCLUSA).....	11
ART. 10 VERIFICA DEI REQUISITI.....	12
ART. 11 – QUINTO D'OBBLIGO, GARANZIE E SUBAPPALTO.....	12
ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) /DIRETTORE DEI LAVORI - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.....	13
ART. 14 – CODICE UNICO GARA (CIG) E CONTRIBUTO ANAC.....	14
ART. 15 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA.....	14
ART. 16 ENTRATA IN VIGORE.....	14

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento reca la disciplina delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori nei settori ordinari di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria realizzate - ai sensi degli artt.48 e ss del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (d'ora in avanti semplicemente *"Codice"*) - in via diretta ed autonoma dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (di seguito anche *"IZSLER"* o *"Istituto"*) e rientranti nell'ambito delle competenze dell'U.O. *"Provveditorato, Economato e Vendite"*, dell'U.O. *"Tecnico Patrimoniale"* e dell'U.O. *"Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione"* (d'ora in avanti singolarmente anche *"U.O. procedente"*), in conformità a quanto disposto dall'atto di organizzazione aziendale *pro-tempore* vigente.
2. Il valore di ciascun appalto è costituito dall'importo totale pagabile al netto dell'IVA ed è calcolato, secondo quanto disciplinato dall'art.14 del *Codice*, tenendo conto dell'importo massimo stimato, compresa ogni forma di opzione e/o rinnovo-proroga esplicitamente stabiliti negli atti della procedura.
3. Fermo restando il rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria, le procedure semplificate di cui al presente regolamento trovano altresì applicazione nelle seguenti ipotesi:
 - necessità di completare prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
 - prestazioni complementari, nel caso il cambiamento del fornitore obblighi l'IZSLER ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
 - nel caso di contratti scaduti nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale ovvero esercizio del diritto di recesso, allo scopo di garantire e non compromettere l'attività istituzionale;
 - per urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili e per scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, cose o per l'igiene e la salute pubblica ovvero situazione che possano compromettere il corretto assolvimento dei compiti istituzionali dell'IZSLER.
4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in applicazione dello stesso, nei testi *pro-tempore* vigenti:
 - le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di cui al Piano Integrato di attività e di organizzazione (PIAO) dell'IZSLER;
 - le disposizioni del Codice di Comportamento dell'IZSLER;
 - il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici di Regione Lombardia adottato ad ogni conseguente effetto anche dall'IZSLER.
5. I principali importi rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono di seguito riportati:

PER SERVIZI E FORNITURE

- **Fino a €4.999,99**: valore dell'appalto (c.d. microaffidamenti) per il quale è possibile procedere all'affidamento diretto di cui direttamente art.50, comma 1, lettera b) del *Codice* con emissione diretta dell'ordine di acquisto, senza la preventiva e formale adozione di alcun provvedimento amministrativo (decreto/determina) o decisione a contrarre semplificata (cosiddetto "atto equivalente"). Le spese relative agli acquisti effettuati secondo la predetta modalità devono essere periodicamente rendicontate a cura della U.O. Procedente e sottoposte all'approvazione formale del Direttore Generale (decreto). Per tali acquisti non è obbligatorio l'uso di piattaforme digitali di approvvigionamento ed è possibile derogare al principio di rotazione;
- **Da € 5.000,00 ad €39.999,99**: valore dell'appalto per il quale è possibile procedere all'affidamento diretto di cui direttamente art.50, comma 1, lettera b) del *Codice* anche senza previa adozione di formale provvedimento amministrativo (decreto/determina), ma con ordine di acquisto obbligatoriamente preceduto da apposita decisione a contrarre semplificata (cosiddetto "atto equivalente"). Le spese relative agli acquisti effettuati secondo la predetta modalità devono essere periodicamente rendicontate a cura della U.O. Procedente e sottoposte all'approvazione formale del Direttore Generale (decreto);
- **Da €40.000,00 fino a €139.999,99**: valore dell'appalto per il quale si procede all'affidamento diretto della fornitura ex art. art.50, comma 1, lettera b) del *Codice* solo previa adozione di formale provvedimento amministrativo (decreto/determina) avente valore anche di decisione a contrarre;
- **Da €140.000,00 fino a €214.999,99**: valore dell'appalto per il quale trova applicazione la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all'art.50, comma 1, lettera e) del *Codice*;
- **€214.999,99**: valore massimo dell'appalto per il quale trova applicazione il presente regolamento.

PER I LAVORI

- **Fino a €4.999,99**: valore dell'appalto per il quale è possibile procedere all'affidamento diretto di cui direttamente art.50, comma 1, lettera b) del *Codice* con emissione diretta dell'ordine di lavoro, senza la preventiva e formale adozione di alcun provvedimento amministrativo (decreto/determina) o decisione a contrarre semplificata (cosiddetto "atto equivalente"). Le spese relative agli acquisti effettuati secondo la predetta modalità devono essere periodicamente rendicontate a cura della U.O. Procedente e sottoposte all'approvazione formale del Direttore Generale (decreto).
- **Da 5.000,00 fino ad €39.999,99**: valore dell'appalto per il quale è possibile procedere all'affidamento diretto di cui direttamente art.50, comma 1, lettera a) del *Codice* anche senza previa adozione di formale provvedimento amministrativo (decreto/determina), ma con ordine di lavori obbligatoriamente preceduto da apposita decisione a contrarre semplificata (cosiddetto "atto equivalente"). Le spese relative ai lavori effettuati secondo la predetta modalità

devono essere periodicamente rendicontate a cura della U.O. Procedente e sottoposte all'approvazione formale del Direttore Generale (decreto);

- **Da €40.000,00 fino a €149.999,99:** valore dell'appalto per il quale si procede all'affidamento diretto dei lavori ex art. art.50, comma 1, lettera a) del *Codice* solo previa adozione di formale provvedimento amministrativo (decreto/determina) avente valore anche di provvedimento a contrarre;
- **Da €150.000,00 fino a €999.999,99:** valore dell'appalto per il quale trova applicazione la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all'art.50, comma 1, lettera c) del *Codice*;
- **Da € 1.000.000,00 fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice:** valore dell'appalto per il quale trova applicazione la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all'art.50, comma 1, lettera d) del *Codice*; valore massimo dell'appalto per il quale trova applicazione il presente regolamento.

6. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della soglia comunitaria e/o della soglia stabilita dall'art.50 comma 1, lett. b) del Codice per l'affidamento diretto, si intendono automaticamente applicate al presente regolamento che deve pertanto considerarsi implicitamente aggiornato ad ogni conseguente effetto.

ART. 2 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - le procedure volte alla stipulazione di contratti per i quali non trovano applicazione le disposizioni del *Codice*;
 - le forniture di beni e servizi infungibili o esclusivi per cui trova applicazione il corrispondente regolamento interno;
 - le minute spese rimborsate con cassa economale, in base al relativo regolamento interno.

ART. 3 – PRINCIPI

1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi di cui agli artt.1 e ss. del *Codice*, mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto mediante l'utilizzo di modalità di approvvigionamento semplificate, tese in ogni caso all'ottenimento del miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, concorrenza, pubblicità, rotazione, nonché dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità che governano l'azione amministrativa .
2. Le modalità semplificate di approvvigionamento definite dal presente regolamento costituiscono concreta applicazione dei principi del risultato, di buona fede, di tutela dell'affidamento e di fiducia previsti dal *Codice*. In applicazione di tali principi e tenuto conto del valore economico delle forniture oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e/o irregolarità nelle documentazioni e/o nelle dichiarazioni presentate dagli operatori economici non sono – di norma e salvo i casi di assoluta irrimediabilità – considerate essenziali, purché consentano la valutazione dell'offerta/preventivo, restando comunque soggette a regolarizzazione (cosiddetta “sburocratizzazione” dell'azione amministrativa).
3. Il principio di rotazione si applica:

- solo al fornitore uscente e non ai concorrenti anche precedentemente invitati, ma non risultati affidatari;
- con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, nei casi in cui i due affidamenti - quello precedente e quello attuale - abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico/di servizi (d'ora in avanti semplicemente "*categoria merceologica*") e nella medesima fascia di valore economico, come di seguito individuate:

FASCIA	VALORE ECONOMICO
1)	5.000,00 – 39.999,99
2)	40.000,00 – 139.999,99
3)	140.000,00 – 214.999,99

4. La rotazione non trova applicazione:

- nell'ipotesi in cui non sia posta alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra cui effettuare la selezione. A titolo esemplificativo: nel caso di richiesta di offerta/preventivo a favore di tutti gli operatori iscritti nella competente categoria merceologica all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'IZSLER ovvero nel caso di preventiva pubblicazione sul sito web istituzionale di specifico avviso per manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori interessati;
- in presenza di una struttura peculiare del mercato di riferimento e in caso di assenza di alternative;
- nell'ipotesi di accurata esecuzione del contratto precedentemente affidato;
- per gli affidamenti di importo inferiori a € 5.000,00;
- nell'ipotesi degli appalti di lavori se differenti per importo o consistenza.

5. I documenti, i dati e le informazioni relativi alle procedure di cui al presente regolamento sono comunicati e/o pubblicati, secondo quanto previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente.

ART. 4 – CONDIZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IN AUTONOMIA

1. Ai sensi dell'art.1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, l'IZSLER, quale Ente del Servizio Sanitario Nazionale è in ogni caso tenuto ad approvvigionarsi ricorrendo alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di committenza cui lo stesso è abilitato - ARIA per Regione Lombardia (NECA) e Intercenter-ER per Regione Emilia-Romagna - ovvero alle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.
2. L'Istituto può procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria previa verifica dell'assenza di convenzioni stipulate dalle centrale regionale di riferimento e di convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.a. ovvero, in presenza di tali convenzioni, solo a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dal Direttore Generale dell'Istituto quale organo di vertice amministrativo e da trasmettersi al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza delle caratteristiche essenziali, in conformità a quanto disposto dall'art.1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015 n.208.
3. Rimangono fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata tramite Consip SpA o i soggetti

aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenze regionale a cui l'IZSLER è abilitato, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività. Per approvvigionamenti diretti ed autonomi al di fuori delle predette modalità può procedersi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Direttore Generale, in cui va data evidenza delle ragioni che hanno determinato la scelta, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Tali approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività sono comunicati all'ANAC e all'AGID per consentire le necessarie azioni di monitoraggio e controllo, anche di carattere amministrativo.

ART. 5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. L'attività finalizzata all'acquisizione di fornitura di beni e servizi è espletata dall'U.O. *"Provveditorato, Economato e Vendite"*, dall'U.O. *"Tecnico Patrimoniale"* e dall'U.O. *"Programmazione dei servizi interni e controllo di gestione"*, secondo le competenze definite dall'atto di organizzazione aziendale *pro-tempore* vigente. L'attività finalizzata all'esecuzione di lavori è espletata dall'U.O. *"Tecnico Patrimoniale"*
2. Ai sensi dell'art.15 del Codice per ogni singola procedura l'Istituto individua nell'ambito del programma triennali di acquisti di beni e servizi/lavori e dei relativi aggiornamenti annuali - ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione - un responsabile unico del progetto (RUP). La sostituzione del RUP individuato nell'atto di programmazione non comporta modifica al programma triennale.
3. Laddove non individuato nell'ambito del programma triennale ovvero in caso di sostituzione rispetto all'individuazione riportata in detta sede, il RUP è nominato con atto formale dal dirigente apicale della struttura competente all'acquisizione della fornitura tra i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dal *Codice* e di competenze professionali adeguate, in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni ed in conformità della ripartizione di competenze previste dall'atto di organizzazione aziendale *pro-tempore* vigente.
4. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
5. È facoltà del dirigente apicale dell'U.O. Procedente provvedere alla nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
6. In assenza di specifica nomina, il RUP - secondo quanto previsto dall'art.15 del Codice, coincide con il dirigente apicale responsabile della struttura competente all'acquisizione della fornitura.
7. L'IZSLER garantisce la necessaria formazione nei confronti dei dipendenti che intervengono nei procedimenti di affidamento di contratti di appalto.

ART. 6–PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E PROGRAMMA LAVORI

1. L'Istituto, in conformità a quanto previsto dall'art.37 del Codice, adotta il programma triennale dei lavori ed il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i

relativi aggiornamenti annuali, sulla base degli schemi tipo *pro-tempore* vigente. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio dell'IZSLER.

2. Il programma triennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a € 140.000,00. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività l'Istituto tiene conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).
3. Il programma triennale dei lavori ed i relativi aggiornamenti annuali contengono gli interventi di importo unitario stimato pari o superiore a € 150.000,00.
4. Il programma triennale dei lavori ed il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati nel rispetto delle disposizioni *pro-tempore* vigenti. L'approvazione del programma determina l'assegnazione al dirigente responsabile dell'U.O. procedente del potere di spesa per l'acquisizione delle forniture inserite in programmazione.
5. È vietata l'artificiosa scorporazione delle forniture operata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

ART. 7 – UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALI

1. Conformemente alle previsioni di cui all'art.25 del Codice, per lo svolgimento delle procedure di cui al presente regolamento, l'Istituto utilizza piattaforme di approvvigionamento digitali.
2. Fermi restando gli obblighi di approvvigionamento utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'IZSLER ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero alle piattaforme digitali messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento (Sintel e SATER).
3. Non è necessario utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitali per importi inferiori a € 5.000,00. Si può derogare altresì all'utilizzo di piattaforme digitali:
 - laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non siano immediatamente disponibile nell'ambito di dette piattaforme;
 - nel caso in cui l'espletamento della ricerca del prodotto sul MePA (o altra piattaforma digitale) sia incompatibile con le esigenze di celerità dell'acquisizione o possa comunque compromettere il corretto assolvimento dei compiti istituzionalmente affidati all'IZSLER;
 - per l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00.
4. Il MePA (o altra piattaforma digitale a cui l'IZSLER è abilitato) viene comunque tenuto presente, ove possibile, ai fini di verifica della congruità e convenienza dei prezzi. I contratti non stipulati ricorrendo alle piattaforme digitali possono essere risolti in qualunque momento in caso di sopravvenuta non convenienza delle condizioni economiche, alla luce dei prezzi riscontrabili tramite il MePA (o altra piattaforma considerata).
5. La medesima disposizione di cui al comma precedente si applica nel caso di confronto con le condizioni espone nelle convenzioni da Consip o dalla centrale regionale di riferimento attivate successivamente alla stipulazione di contratti di appalto da parte dell'IZSLER, laddove più favorevoli.

ART. 8 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE INFERIORE A € 140.000 (IVA ESCLUSA)

1. L'affidamento di contratti per la fornitura di bene e servizi di importo fino a 139.999,99 avviene mediante affidamento diretto – anche senza consultazione di più operatori economici – purché l'affidatario sia un operatore economico con pregresse esperienze idonee all'esecuzione della fornitura. L'individuazione del fornitore avviene di norma tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dall'IZSLER. Le pregresse esperienze, l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché la congruità del preventivo possono essere valutate ed attestate – oltre che dall'U.O. Procedente - dalla struttura richiedente/destinataria della fornitura ovvero da altra struttura competente nella materia della fornitura, sulla base dell'assetto organizzativo dell'IZSLER *pro tempore* vigente.
2. **Per gli acquisti di importo fino ad € 4.999,99**, l'U.O. procedente può provvedere in via diretta all'emissione dell'ordine di acquisto, senza la preventiva adozione di alcun formale provvedimento amministrativo (decreto/determina) o decisione a contrarre semplificata. L'affidamento può avvenire anche senza l'ausilio di alcuna piattaforma digitale. Il contratto è stipulato comunque in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite lo scambio, a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, dell'offerta/consuntivo dell'operatore economico e del buono d'ordine emesso dall'Istituto, costituenti rispettivamente proposta ed accettazione.
3. **Gli acquisti di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 39.999,99** possono essere affidati anch'essi senza la preventiva adozione di alcun provvedimento amministrativo formale (decreto/determina). In tal caso tuttavia l'ordine dovrà essere necessariamente preceduto da apposita decisione a contrarre semplificata recante in forma sintetica: l'oggetto e l'importo della fornitura, il nominativo del RUP, l'operatore economico affidatario, il Reparto richiedente/destinatario della fornitura, la motivazione dell'affidamento.
4. Gli affidamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono soggetti a rendicontazione con cadenza bimestrale da sottoporre ad approvazione del Direttore Generale, il quale vi provvede mediante adozione di apposito decreto. La presente disposizione determina l'assegnazione al dirigente responsabile dell'U.O. procedente del potere di spesa per l'acquisizione delle forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, sottoposte ad onere di rendicontazione successivo. Per gli affidamenti di cui ai commi 2 e 3 non è richiesta la garanzia definitiva, in considerazione dell'importo esiguo.
5. **Gli affidamenti di importo compreso € 40.000,00 ad € 139.999,99** sono disposti solo previa adozione di formale provvedimento amministrativo avente anche valore di determina a contrarre. Per gli affidamenti di cui al presente comma può essere disposto l'esonero dalla garanzia definitiva, indicandone la motivazione nel provvedimento di affidamento, con particolare riguardo alla notoria affidabilità del contraente ovvero all'esecuzione istantanea del contratto (es. fornitura di beni o prestazioni di breve durata).
6. Fermo restando quanto disposto dal primo comma del presente articolo e compatibilmente con le esigenze di tempestività nell'approvvigionamento della fornitura, l'affidamento dei contratti di cui al precedente comma 5 avviene di norma a seguito di richiesta di almeno due preventivi ad altrettanti operatori economici, sulla base del minor costo ovvero in applicazione di criteri tecnico-economici predeterminati nella richiesta di preventivo. La valutazione dei preventivi e dei criteri predeterminati, ai fini della scelta dell'affidatario, è svolta – laddove siano richieste competenze tecniche – dal richiedente/utilizzatore della fornitura ovvero dall'articolazione organizzativa interna competente per materia (ad esempio: Servizio di Ingegneria clinica per le apparecchiature tecnico-sanitarie; dai Sistemi Informativi per i prodotti/servizi informativi; etc), eventualmente anche in forma congiunta. Le predette strutture/articolazioni organizzative possono procedere in via autonoma - con i

mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo la necessità e la tipologia della fornitura - alla richiesta dei preventivi. Successivamente l'intera istruttoria effettuata, con l'indicazione dell'operatore economico individuato come idoneo all'affidamento e delle relative motivazioni (preventivo più basso ovvero condizioni tecniche/di fornitura migliori sulla base dei criteri predeterminati), è trasmessa all'U.O. Procedente. L'U.O. procedente, dopo aver verificato la documentazione istruttoria ricevuta, provvede alla formalizzazione dell'affidamento mediante l'utilizzo di apposita piattaforma di approvvigionamento digitale.

7. Fermo restando il rispetto del limite di importo di cui al comma 1, rientrano negli affidamenti di cui al presente articolo quelle forniture che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche rappresentate dal richiedente/destinatario finale esigono una immediata esecuzione (ad es. emergenza sanitaria, prestazioni sanitarie non procrastinabili, servizi da garantire senza soluzione di continuità, etc). In tal caso l'U.O. procedente ha la facoltà di provvedere all'emissione dell'ordine anche a consuntivo. La responsabilità della spesa urgente ed indifferibile è affidata al richiedente, al quale compete l'osservanza dei principi del presente regolamento. L'apertura della richiesta di approvvigionamento legittima l'acquisizione del CIG da parte della U.O. Procedente che provvede all'emissione dell'ordine di fornitura ed alla successiva rendicontazione della spesa.

ART. 8.1 - ACQUISIZIONI DI LAVORI DI VALORE INFERIORE A € 150.000 (IVA ESCLUSA)

1. L'affidamento di contratti per l'affidamento di lavori di importo fino a 149.999,99 avviene mediante affidamento diretto – anche senza consultazione di più operatori economici – purché l'affidatario sia un operatore economico con pregresse esperienze idonee all'esecuzione dei lavori.
2. **Per i lavori di importo fino ad € 4.999,99**, l'U.O. procedente può provvedere in via diretta all'emissione dell'ordine di lavoro anche a consuntivo, senza la preventiva adozione di alcun formale provvedimento amministrativo (decreto/determina) o decisione a contrarre semplificata. Il contratto è stipulato comunque in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite lo scambio, a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, dell'offerta/consuntivo dell'operatore economico e del buono d'ordine emesso dall'Istituto, costituenti rispettivamente proposta ed accettazione.
3. **Per i lavori di importo compreso tra € 5.000,00 ed € 39.999,99** possono essere affidati anch'essi senza la preventiva adozione di alcun provvedimento amministrativo formale (decreto/determina). In tal caso tuttavia l'ordine dovrà essere necessariamente preceduto da apposita decisione a contrarre semplificata recante in forma sintetica: l'oggetto e l'importo del lavoro, il nominativo del RUP, l'operatore economico affidatario se già definito, la motivazione dell'affidamento. E' consentito l'emissione dell'ordine a consuntivo in caso di urgenze.
4. Gli affidamenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono soggetti a rendicontazione periodica da sottoporre ad approvazione del Direttore Generale, il quale vi provvede mediante adozione di apposito decreto. Sono esclusi i contratti per i quali è stato prodotto un provvedimento amministrativo.
5. **Gli affidamenti di importo compreso € 40.000,00 ad € 149.999,99** sono disposti solo previa adozione di formale provvedimento amministrativo avente anche valore di determina a contrarre. Per gli affidamenti di cui al presente comma può essere disposto l'esonero dalla garanzia definitiva ai sensi di legge.
6. Fermo restando quanto disposto dal primo comma del presente articolo e

compatibilmente con le esigenze di tempestività nell'esecuzione dei lavori, l'affidamento dei contratti di cui al precedente comma 5 avviene di norma a seguito di richiesta di almeno due preventivi ad altrettanti operatori economici, sulla base del minor costo ovvero in applicazione di criteri tecnico-economici predeterminati nella richiesta di preventivo.

7. Fermo restando il rispetto del limite di importo di cui al comma 1, rientrano negli affidamenti di cui al presente articolo quei lavori che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche rappresentate dal richiedente/destinatario finale esigono una immediata esecuzione (ad es. emergenza sanitaria, prestazioni non procrastinabili, servizi da garantire senza soluzione di continuità, etc). In tal caso l'U.O. procedente ha la facoltà di provvedere all'emissione dell'ordine anche a consuntivo.

ART. 9 - ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI VALORE SUPERIORE A € 140.000 (IVA ESCLUSA) E SINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA (IVA ESCLUSA).

1. L'affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi di importo pari o superiore a € 140.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria avviene mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera e) del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici - ove esistenti - individuati in base ad indagini di mercato o anche tramite elenchi di operatori economici nell'ambito delle piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dall'IZSLER.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di manifestazioni di interesse "aperte" che prevedono:
 - a. la pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'IZSLER e sul profilo del committente di un avviso, di regola per almeno quindici giorni, contenente gli eventuali requisiti richiesti per la partecipazione, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte;
 - b. il successivo invito a presentare offerta rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nel termine stabilito nell'avviso.
3. La procedura negoziata senza bando prende avvio con formale provvedimento a contrarre e si conclude con il provvedimento di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.
4. L'aggiudicazione delle procedure di cui al presente articolo avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, come disciplinati dal Codice.
5. Ove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata una Commissione Giudicatrice, in conformità alla disciplina del regolamento interno relativo alla nomina delle Commissioni giudicatrici *pro tempore* vigente.
6. Ove il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, l'offerta tecnica o comunque l'idoneità delle forniture e le eventuali campionature sono valutate dalla struttura richiedente/destinataria della fornitura o altra articolazione organizzativa/referente tecnico competente sulla base dell'assetto organizzativo dell'IZSLER *pro-tempore* vigente.
7. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
8. Non si procede alla pubblicazione di alcun avviso per indagini di mercato nel caso di invito esteso a tutti i fornitori abilitati alla medesima categoria merceologica (o bando attivo MePA) selezionata dall'U.O. procedente nell'ambito della piattaforma di approvvigionamento digitale

utilizzata per la specifica procedura. L'effettuazione degli acquisti in tal caso avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base della lettera d'invito aperta a tutti i fornitori ovvero mediante confronto concorrenziale dei prezzi contenuti nei cataloghi elettronici pubblicati nell'ambito della piattaforma digitale utilizzata.

ART. 9.1 - ACQUISIZIONI DI LAVORI DI VALORE SUPERIORE A € 150.000 (IVA ESCLUSA) E SINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA (IVA ESCLUSA).

1. L'affidamento di contratti per l'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 999.999,99 avviene mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici - ove esistenti - individuati in base ad indagini di mercato o anche tramite elenchi di operatori economici.
2. L'affidamento di contratti per l'esecuzione dei lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Codice avviene mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera d) del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici - ove esistenti - individuati in base ad indagini di mercato o anche tramite elenchi di operatori economici.
3. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di manifestazioni di interesse "aperte" che prevedono:
 - a. la pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'IZSLER e sul profilo del committente di un avviso, di regola per almeno quindici giorni, contenente gli eventuali requisiti richiesti per la partecipazione, gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte;
 - b. il successivo invito a presentare offerta rivolto a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nel termine stabilito nell'avviso.
 - c. nel caso di cui al comma 2 rimane salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente mediante procedura aperta
4. La procedura negoziata senza bando prende avvio con formale provvedimento a contrarre e si conclude con il provvedimento di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.
5. L'aggiudicazione delle procedure di cui al presente articolo avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, come disciplinati dal Codice.
6. Ove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata una Commissione Giudicatrice, in conformità alla disciplina del regolamento interno relativo alla nomina delle Commissioni giudicatrici *pro tempore* vigente.
7. Ove il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, l'offerta tecnica o comunque l'idoneità delle forniture e le eventuali campionature sono valutate dalla struttura richiedente/destinataria della fornitura o altra articolazione organizzativa/referente tecnico competente sulla base dell'assetto organizzativo dell'IZSLER *pro-tempore* vigente.
8. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

ART. 10 VERIFICA DEI REQUISITI

1. L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale nonché, ove richiesti, dei requisiti minimi di:
 - ✓ idoneità professionale, attestata dall'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
 - ✓ capacità economica e finanziaria eventualmente richiesta, attestata dalla dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie, o, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, da altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - ✓ capacità tecniche e professionali, eventualmente stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

2. Per forniture di beni e servizi e per l'affidamento dei lavori fino a 40.000,00 euro, si procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti. L'U.O. procedente provvede alla verifica periodica di almeno il 10% di dichiarazione rese da altrettanti operatori economici.

L'U.O. procedente, comunque, prima della stipula del contratto/emissione ordinativo provvede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'U.O. procedente provvede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'IZSLER per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione.

3. Per forniture di beni e servizi e per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 l'operatore economico attesta la sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti mediante il DGUE – Documento di Gara Unico Europeo.

La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verifica l'assenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice, nonché delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice medesimo, ovvero il possesso dei requisiti di ordine speciale ove richiesti.

ART. 11 – QUINTO D'OBBLIGO, GARANZIE E SUBAPPALTO

1. Per i contratti di importo uguale o superiore ad € 5.000,00 di norma nella documentazione della procedura è stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del

contratto, l'IZSLER possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'affidatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento di importo inferiore ad € 40.000,00 non sono richieste garanzie provvisorie o definitive. Negli altri casi le predette garanzie potranno essere richieste discrezionalmente a cura dall'U.O. procedente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione, dandone evidenza nel provvedimento di affidamento.
3. È fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni e servizi senza l'autorizzazione scritta dell'IZSLER e comunque oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa. In difetto il contratto si risolve di diritto.

ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) /DIRETTORE DEI LAVORI - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Di norma la direzione dell'esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura è espletata da personale in servizio presso la Struttura richiedente/destinataria del bene o il servizio ovvero - ove utile ed opportuno - da personale in servizio presso altra struttura competente in ragione della natura della fornitura (ad esempio: Servizio di Ingegneria clinica per le apparecchiature/strumentazione tecnico-sanitarie; Servizi informativi per prodotti/servizi informatici; etc). Il personale di cui al presente comma aggiorna costantemente il RUP sullo stato di esecuzione del contratto. In caso di lavori si nomina un Direttore Dei lavori con atto formale e in difetto questo è assunto dal RUP designato. I compiti del Direttore dei Lavori sono definiti nell'allegato II.14 del Codice.
2. Il DEC è nominato con atto formale del dirigente apicale dell'U.O. procedente. La nomina si perfeziona mediante accettazione espressa.
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, il DEC provvede a compilare l'eventuale modulistica per la rendicontazione delle forniture e dei servizi ricevuti, nonché la procedura per la segnalazione delle non conformità riscontrate.
4. Ordinariamente i servizi e i beni acquisiti con le modalità di cui al presente regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le condizioni indicate nei capitolati di gara.
5. Tale attestazione può consistere nel visto per regolare esecuzione del servizio e/o per controllo/quali-quantitativo della merce rilasciato dal direttore dell'esecuzione o altro soggetto incaricato.
6. Nel caso di acquisti di materiale a stock o transito l'assenza di Non Conformità registrate in fase di accettazione della fornitura e/o di impiego del prodotto, secondo le procedure interne è considerata autorizzazione alla liquidazione della fattura.
7. Con particolare riferimento alla esecuzione di servizi informatici l'emissione della fattura potrà avvenire solo dopo l'esito positivo del collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei servizi. Il certificato di collaudo positivo o la verifica di conformità devono essere trasmessi alla UO che ha espletato la procedura ai fini delle attività di autorizzazione per la liquidazione della fattura.
8. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali.
9. La U.O. che ha espletato la procedura di affidamento provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni e servizi, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "*intervento*

sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 14 – CODICE UNICO GARA (CIG) E CONTRIBUTO ANAC

1. Per ciascuna procedura l'U.O. procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni *pro-tempore* vigenti.
2. L'IZSLER e gli operatori economici partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla vigente normativa. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel tempo dall'Autorità nazionale anticorruzione.

ART. 15 – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. La U.O. procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di beni e di servizi e dell'esecuzione dei lavori quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto nell'ordine, ovvero nella lettera d'invito dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.
2. I fornitori devono utilizzare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il fornitore deve comunicare, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, a questo Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca, sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il fornitore deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
6. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'IZSLER il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuiti su richiesta rispettivamente dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) e dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE).

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione all'albo on line dell'Istituto e sostituisce ad ogni conseguente

effetto la previgente disciplina interna dell'IZSLER relativa agli acquisti sotto soglia.